

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2474

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(AMATO)

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FORMICA)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

(V. Stampato Camera n. 3971)

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei  
deputati nella seduta del 3 ottobre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 ottobre 1990*

---

**Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale  
per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.

2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una Commissione centrale composta:

a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato;

c) da un funzionario del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un funzionario della Banca d'Italia;

g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la Commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3.

5. I componenti di cui alle lettere da *c)* ad *h)* del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali.

6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 3 è altresì designato un supplente che sia in possesso dei medesimi requisiti.

7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della Commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.

8. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri.

9. La Commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati».